



## Associazione Argentieri

NEWS NOVEMBRE 2009

### NEWS DALL'ASSOCIAZIONE

- **L'unione fa ... "il distretto"**

L'Associazione Argentieri si è fatta promotrice di un "progetto di riconoscimento del Distretto Argentiero marchigiano"

Il Distretto Argentiero marchigiano rappresenta un polo produttivo specializzato, unico al mondo per la tipologia di lavorazione e qualità di produzione.

Il riconoscimento del Distretto Argentiero a livello nazionale sarà uno strumento pensato per stimolare e accrescere lo sviluppo di un comparto produttivo e dell'intero territorio, "per fare ancor più sistema" e poter usufruire di tutte quelle economie che consentiranno una maggiore crescita del distretto stesso.

Il Distretto Produttivo, per definizione, è un insieme di imprese fra loro integrate da un sistema di relazioni produttive, tecnologiche o di servizio che, anziché andare ognuna per la propria strada in modo individuale, decidono di collaborare per favorire il proprio sviluppo. È espressione della capacità del sistema delle imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica e cooperativa diretta al raggiungimento dei medesimi obiettivi.

A tal proposito l'Associazione ha promosso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutte le aziende del settore marchigiano al fine di riuscire ad incrementare il numero degli iscritti e sviluppare maggiore visibilità in ambito territoriale per il raggiungimento di uno scopo le cui ripercussioni si estenderanno ad ampio raggio.

Gli Associati verranno informati sugli sviluppi futuri .

- **CCNL SETTORE ORAFO-ARGENTIERO -riepilogo**

**Ccnl orafi e argentieri: accordo di rinnovo del 21 aprile 2008 -  
Prime istruzioni applicative - Parte normativa**

Si forniscono i chiarimenti fondamentali relativi alla parte normativa dell'accordo 21 aprile 2008 per il rinnovo del Ccnl, con riserva di fornire in seguito dettagliate istruzioni sulla parte economica e con la precisazione che nel testo contrattuale di stesura saranno tolti alcuni articoli contrattuali ritenuti superati come concordato con l'intesa del 21 aprile, anche al fine di semplificare complessivamente il testo.



Consorzio Argentieri  
Export

Associazione Argentieri via Ceccaroni, 1 – 62019 Recanati (MC)  
Tel +39 071 7576432 – fax +39 0719816523 – [www.associazioneargentieri.it](http://www.associazioneargentieri.it)

Consorzio Argentieri Export – tel +39 071 7576454 – fax +39 071 9816523 – [www.associazioneargentieri.it](http://www.associazioneargentieri.it)



## Associazione Argentieri

### **Campo di applicazione del contratto**

E' stata ampliata l'area di possibile applicabilità del contratto togliendo dal testo del campo di applicazione l'aggettivo "industriali" nell'identificazione dei settori interessati.

### **Sistema di relazioni industriali**

E' stato complessivamente semplificato il sistema informativo; peraltro dando applicazione al rinvio fatto dal Dlgs n. 25 del 6.2.2007 la disciplina della informazione e consultazione a livello aziendale è stata integrata per le aziende che occupano almeno 50 dipendenti; al riguardo è stato comunque chiarito che l'obbligo informativo delle aziende alle Rsu interviene solo a richiesta di queste ultime e che le procedure di consultazione già previste dalle normative in materia di cassa integrazione, trasferimenti di azienda e procedure di mobilità sono assorbenti e quindi non richiedono una duplicazione di procedura con obbligo di anticipare le informazioni previste dal decreto legislativo in questione.

### **Classificazione dei lavoratori**

I criteri di mobilità professionale dalla seconda alla terza categoria per lavoratori operai sono stati ampiamente semplificati e razionalizzati rispetto al nuovo regime scolastico, prevedendo in linea generale un allungamento dei periodi di permanenza in seconda categoria.

In particolare i lavoratori in possesso di titolo di studio di scuola professionale in precedenza inseriti in terza categoria dopo tre mesi anche se con attestato biennale, transiteranno ora in terza categoria con i seguenti criteri:

- a. dopo 6 mesi se in possesso di diploma di scuola media superiore quinquennale;
- b. dopo 12 mesi se in possesso di attestato di qualifica biennale, diploma triennale o titolo equipollente specifici rispetto alle mansioni da svolgere;
- c. dopo 18 mesi nei casi in cui l'attestato o il diploma o il titolo equipollente non sia specifico rispetto alle mansioni da svolgere.

Per gli altri lavoratori che abbiano completato l'obbligo scolastico l'idoneità al passaggio alla categoria superiore avverrà dopo 30 mesi e previa sperimentazione di un mese nello svolgimento dei compiti superiori.

### **Orario di lavoro**

E' stato meglio chiarito che per i lavoratori operanti su due turni otto ore di Par (permessi annui retribuiti) vanno monetizzate e corrisposte unitamente alla tredicesima mensilità.

E' stato previsto che dei sette Par utilizzabili dalle aziende per la fruizione collettiva, uno, a discrezione dell'azienda, potrà essere reso non fruibile (recuperando così una giornata di lavoro) e monetizzandolo a fine anno; esso solo a richiesta del singolo lavoratore verrà destinato in alternativa nel conto ore individuale.

E' stato abbreviato da 25 a 15 giorni il termine per il lavoratore per la richiesta di fruizione dei Par.

### **Part-time**

La normativa già in essere non è stata variata ma è stato preso l'impegno da parte dei sindacati di definire una disciplina contrattuale delle cosiddette clausole elastiche e flessibili in occasione delle operazioni di stesura del testo contrattuale definitivo.

### **Contratto a termine**

Non è stato fissato alcun limite quantitativo ai contratti a termine, mentre sono stati disciplinati il periodo di prova, il periodo di comporto per malattia, i criteri di erogazione del premio di risultato ove non definiti nell'accordo aziendale, nonché i presupposti di applicazione della mobilità professionale.

E' stato inoltre definito in termini più ampi ed adeguati alle esigenze del settore il criterio della stagionalità collegato alle fiere che consente di non cumulare i diversi periodi di contratto a termine ai fini della sommatoria dei 36 mesi che diversamente darebbero diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro a termini della legge 247/1997.





## Associazione Argentieri

Sono stati puntualizzati i criteri e presupposti di precedenza per i lavoratori già assunti a termine, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato.

### **Somministrazione a tempo determinato**

Anche in questo caso non è stato fissato alcun limite percentuale all'impiego di lavoratori cosiddetti interinali e sono stati fissati i criteri per il riconoscimento del premio di risultato in mancanza di previsione nell'accordo aziendale.

Alla stregua di quanto già previsto nel Ccnl 7.4.2000 è stato confermato per i lavoratori somministrati che svolgono funzioni produttive cui si applicano i criteri di "mobilità professionale" (da 1<sup>a</sup> a 2<sup>a</sup> categoria e da 2<sup>a</sup> a 3<sup>a</sup>) che il trattamento economico da riconoscersi è quello relativo alle rispettive categorie (2<sup>a</sup> o 3<sup>a</sup>) di destinazione.

### **Stabilizzazione a tempo indeterminato**

Alla stregua di quanto già definito nel Ccnl metalmeccanico è stato previsto il diritto all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori che superino complessivamente 44 mesi di prestazione con analoghe mansioni sia con prestazioni a termine che con prestazioni in regime di somministrazione: il diritto pertanto si acquisisce solo ove il medesimo lavoratore venga impiegato con mansioni analoghe per oltre 44 mesi con entrambe le tipologie contrattuali, fermo restando che non vi sono limiti temporali alla reiterazione di impiego in solo regime di lavoro somministrato, mentre per l'impiego solo con lavoro a termine valgono solo i limiti di legge (36 mesi più eventuale "proroga assistita").

### **Premio di risultato**

La normativa è rimasta invariata ma sono stati apportati aggiornamenti formali al testo contrattuale.

### **Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza**

La normativa è stata profondamente innovata adeguandola alla legislazione vigente. Nessun incremento delle ore di permesso per Rls è stato previsto.

### **Festività**

Le rispettive normative di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima e Parte Terza sono state solo corrette richiamando nel testo contrattuale la ripristinata festività del due giugno.

### **Trattamento in caso di gravidanza e puerperio - Infortuni sul lavoro – Aspettativa**

Le relative normative senza variazioni di rilievo, se non formali, sono state trasferite in Disciplina Generale Sezione Terza per dare univoca disciplina anche sul piano formale per operai ed impiegati.

### **Trattamento in caso di malattia**

Anche in questo caso la normativa è stata formulata unificandola tra operai ed impiegati e trasferita in Disciplina Generale Sezione Terza. Sono stati tuttavia inseriti ex novo la previsione dell'obbligo del lavoratore di comunicare all'azienda i mutamenti anche temporanei di domicilio o dimora per facilitare le visite di controllo, e l'obbligo di comunicare anche la prosecuzione di malattia entro il primo giorno documentandola con certificato medico entro il secondo, in difetto di che l'assenza diviene ingiustificata.

Si ricorda a tutti i soci che sono disponibili le copie dei contratti relativi al settore-orafo - argentiero. Chi fosse interessato potrà farne richiesta presso il nostro ufficio di segreteria. Il costo è di €15.00 a copia.





## Associazione Argentieri

### NEWS DAL CONSORZIO

- **NUOVO LOOK PER AMBIENTE 2010**

Ambiente Frankfurt, la fiera leader mondiale per il mondo dei beni di consumo, con 135.000 visitatori e 4466 espositori nel 2009, si prepara per un'edizione 2010 (13-16/2) ricca di novità. In primo luogo, il layout sarà ruotato di 180 gradi. Dining, la sezione dedicata alla tavola, alla cucina e ai casalinghi, si sposterà nei pad. da 1 a 6, nella parte est del quartiere fieristico, mentre le sezioni Giving, il mondo dei regali e delle decorazioni, e Living (casa e arredo) si sposteranno nella zona ovest. Inoltre, sarà integrato nella fiera il nuovo pad. 11, coi suoi 23.860 m<sup>2</sup> di area espositiva. Tutti i padiglioni sono collegati dalla Via Mobile, che si estende sul quartiere disegnando un grande otto. "Col nuovo layout, possiamo adattare lo spazio ai singoli gruppi di prodotti, in modo da soddisfare i cambiamenti negli assortimenti e nei canali di distribuzione degli espositori. Sarà inoltre possibile ottimizzare il flusso di visitatori" ha spiegato Michael Peters, del Board of Management di Messe Frankfurt. Come di consueto il Consorzio organizzerà la partecipazione alla prossima edizione 2010.

### DURA LEX SED LEX

- **MADE IN ITALY**

Dopo un ampio dibattito tra istituzioni e categorie produttive, il Governo ha deciso di modificare la normativa sulla tutela del Made in Italy, oggetto di un intervento nel corso dell'estate. La possibilità di incorrere in sanzioni europee per vincoli alla libera circolazione delle merci ha suggerito un intervento di modifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre. Tra le novità, l'istituzione di un made in Italy rafforzato, con una produzione "interamente" realizzata in Italia, soggetta a tutele e sanzioni specifiche in caso di violazioni.

Il decreto è ora alla firma del Capo dello Stato e dovrebbe essere presto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Ecco il testo dell'articolo sul made in Italy :

**Art.16.**

**Made in Italy e prodotti interamente italiani**

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.





## Associazione Argentieri

3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e' punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,».

6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti:

"49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.».

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' abrogato.

[...]

### FLASH

#### Regali aziendali, IVA poco generosa

Gli omaggi di rappresentanza sono detassabili per gli acquisti di beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro. Se l'omaggio è costituito da un bene rientrante nell'oggetto dell'attività d'impresa,





## Associazione Argentieri

l'acquisto non può essere trattato come spesa di rappresentanza; il contribuente dovrà esercitare il diritto di detrazione trattandosi di beni oggetto di propria attività ed assoggettare a tassazione la successiva cessione gratuita. La detrazione dell'Iva sui 'piccoli omaggi' spetta anche se si tratti di prodotti alimentari o bevande

### **COMUNICAZIONE AL RAEE (Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)**

L'art. 5 del D.L. 135/2009 prevede che **entro il 31 dicembre 2009** i produttori di apparecchiature elettriche o elettroniche dovranno comunicare, al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono, inoltre, tenuti a confermare o rettificare, contestualmente, il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature immesse sul mercato nel 2006, comunicato al Registro in sede di iscrizione.

- **CENA SOCIALE**

Siete tutti invitati a partecipare alla consueta cena di fine anno che l'Associazione ed il Consorzio stanno organizzando.

Sarà una piacevole occasione per incontrarci e per augurare a tutti un Felice Natale ed un proficuo 2010.

Si pensava come data per la cena venerdì 11 dicembre, tuttavia per qualsiasi cambiamento e per la conferma verrete avvisati dalla segreteria.

Mi raccomando non prendete impegni!

